

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/03522
presentata da **BORGHESI ANTONIO** il **04/10/2010** nella seduta numero **377**

Stato iter : **CONCLUSO**Precedente numero assegnato : **4/05096**

Assegnato alla commissione :
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Ministero destinatario :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Delegato a rispondere : **MINISTERO DELLA SALUTE** , data delega **01/10/2010**Delegato a rispondere : **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** , data delega **04/10/2010**Delegato a rispondere : **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** , data delega **04/10/2010**

Attuale Delegato a rispondere :
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega **19/10/2010**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
RAVETTO LAURA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	19/10/2010
REPLICA		
BORGHESI ANTONIO	ITALIA DEI VALORI	19/10/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2010
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/10/2010
DISCUSSIONE IL 19/10/2010
SVOLTO IL 19/10/2010
CONCLUSO IL 19/10/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03522

presentata da

ANTONIO BORGHESI

lunedì 4 ottobre 2010, seduta n.377

BORGHESI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* - Per sapere - premesso che:

il Comitato amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo ha approvato in data 16 marzo 2009 la deliberazione n. 22. La suddetta stabilisce la compatibilità dell'integrazione retributiva del Fondo speciale per il sostegno del reddito e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo con attività lavorativa autonoma o subordinata. Qualora i redditi percepiti da attività lavorativa autonoma o subordinata non superino l'importo delle integrazioni salariali (80 per cento della retribuzione percepita durante i 12 mesi precedenti all'inizio della cassa integrazione), al lavoratore spetta la differenza fra quanto dovuto a titolo di integrazione salariale e la remunerazione ottenuta nello stesso periodo in conseguenza all'attività lavorativa;

in data 7 ottobre 2009 il Comitato SEVENAZ (Comitato dei cassaintegrati del gruppo Alitalia residenti in Lombardia) ha incontrato il dottor Federico Patruno, Direttore generale Inps di Roma Eur, responsabile della gestione, a livello nazionale, della procedura di Cassa integrazione e Fondo speciale per tutti i lavoratori del Gruppo Alitalia. Durante l'incontro il dottor Patruno ha comunicato che, malgrado la deliberazione n. 22 risalga al 16 marzo 2009, l'Inps non è in grado di procedere alla sua applicazione, in quanto non ha ancora sviluppato una procedura informatica conseguente e non è in grado di fare previsioni per un eventuale start up;

è d'assoluta importanza l'applicazione della suddetta deliberazione, che consentirebbe così ai lavoratori cassaintegrati del Gruppo Alitalia di poter, attraverso il recupero della capienza, accettare contratti di lavoro che prevedono redditi inferiori a quanto percepito attraverso la cassa integrazione ed il Fondo speciale. Ciò costituirebbe un vantaggio sia per i lavoratori, che riscontrano da quasi ormai un anno enormi difficoltà di reingresso nel mondo del lavoro (professionalità troppo specifiche, alti profili professionali, alte età anagrafiche), sia per tutti i contribuenti italiani, sui quali attualmente pesa l'intero sostegno salariale versato ai suddetti lavoratori;

è obbligo del lavoratore recarsi presso i Centri per l'impiego territoriali (ex uffici di collocamento) e firmare il «patto di servizio» come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 2008 che integra il decreto-legge n. 249 del 2004, articolo 1-quinquies, sul regime delle decadenze il quale

recita: «Ai fini dell'erogazioni dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le agenzie del programma di reimpiego;

il Patto di servizio sancisce le «regole di partecipazione» al percorso di ricollocazione; a partire da questo accordo il lavoratore viene inserito in un percorso concordato e progettato sulla base delle sue specificità rispetto al mercato del lavoro. Ai lavoratori firmatari del patto di servizio vengono erogati, in particolare, i seguenti servizi:

a) consulenza in materia di gestione degli ammortizzatori sociali e per l'utilizzazione degli incentivi al reimpiego;

b) consulenza per la progettazione e l'avvio di iniziative di lavoro autonomo o di microimprenditoriali;

malgrado i lavoratori della provincia di Milano si siano tempestivamente recati alle sedi pertinenti dei centri per l'impiego non è stato loro possibile sottoscrivere il patto di servizio in quanto la presa in carico dalle province dei lavoratori Alitalia è subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale. Sulla base delle suddette indicazioni, i centri per l'impiego non possono procedere alla sottoscrizione di alcun patto di Servizio. Ciò emerge, per la provincia di Milano, dalla lettera inviata dal Direttore generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla provincia di Milano e ricevuta dal dottor Milesi, coordinatore dei centri per l'impiego della provincia di Milano. Ad oggi, i lavoratori Alitalia che risiedono in provincia di Milano non hanno avuto ancora facoltà di sottoscrivere il suddetto patto;

si è a conoscenza del fatto che i lavoratori Alitalia residenti in altre regioni, hanno potuto sottoscrivere il patto di servizio immediatamente (ad esempio in provincia di Roma dove risiede il più alto numero di lavoratori cassaintegrati). Ci si chiede per quali motivi in altre località non si sono presentate le difficoltà incontrate con la provincia di Milano;

l'impossibilità di sottoscrizione del patto di servizio rende di fatto invisibili i suddetti lavoratori che, non inseriti nelle liste di collocamento, non verranno mai contattati da quelle aziende che si rivolgono ai centri per l'impiego alla ricerca di risorse professionali da assumere -:

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra riportati e se non ritengano di fornire istruzioni urgenti al fine di poter dare la possibilità anche ai dipendenti Alitalia cassaintegrati della regione Lombardia di sottoscrivere il patto di servizio e di rendere operativa la deliberazione n. 22 del 16 marzo 2009. (5-03522)